

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

e dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'accluso decreto-legge, che viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si prevedono una serie di interventi necessari, urgenti e ormai indilazionabili per ridurre e correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego.

L'iniziativa, che risponde a criteri e direttive elaborati in sede governativa, si prefigge di operare – nell'immediato – lungo le seguenti linee:

a) prevedere il collocamento in disponibilità, ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, per il personale che, soggetto ai processi di mobilità di ufficio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, non accetti la sede assegnata o non assuma servizio nei termini prefissati nella sede stessa; il collocamento in disponibilità opera per un biennio ed alla scadenza di tale periodo il personale è collocato d'ufficio in quiescenza;

b) estendere le disposizioni previste dalla citata legge n. 554 del 1988 anche all'anno 1990, diminuendo ulteriormente, fin dal corrente anno, le percentuali già fissate dalla

legge medesima per coprire le vacanze di organico riferite a posti resisi disponibili per cessazioni dal servizio;

c) affermare il principio che spetta alle amministrazioni pubbliche, in via prioritaria, la verifica dell'efficienza e della produttività dei servizi, attribuendo peraltro al Ministro per la funzione pubblica la facoltà di effettuare periodici controlli a campione;

d) fissare alcuni criteri interpretativi in materia di trattamento economico e pensionistico per talune categorie di pubblici dipendenti.

L'articolo 1 rende applicabile il disposto dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale soggetto alla mobilità d'ufficio che non abbia accettato la destinazione alla sede assegnata o che non abbia assunto servizio in tale sede nel termine stabilito.

La normativa richiamata prevede, nella ipotesi di soppressione di ufficio o di riduzione di ruoli organici, che il dipendente, la cui utilizzazione non sia stata possibile presso altra amministrazione, è posto in disponibilità per la durata massima di due anni, dopodichè è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto.

L'articolo 2 si pone come ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore del pubblico impiego, prevedendo che le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1988, n. 554, abbiano effetto anche per l'anno 1990. Viene inoltre stabilito che, ai soli fini previsti dalla norma in esame, per posto vacante si intende solo quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Con l'articolo 3 si è inteso precisare che rientra nelle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dall'articolo 27 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, anche l'attivazione di procedure di accertamento della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni per le quali opera la legge predetta.

L'articolo 4 è inteso a risolvere in via interpretativa alcune complesse questioni.

Com'è noto, l'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, prevede che al personale della magistratura e categorie equiparate, promosso alla qualifica o livello retributivo superiore dopo il 1° luglio 1983, sia attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Di recente, peraltro, alcune pronunce giurisdizionali hanno dato una interpretazione estensiva della espressione in questione, nel senso di ricomprensivi tutte le classi ed aumenti goduti nella carriera, con conseguenti maggiori oneri.

Poichè l'intenzione del legislatore non sembra sia stata quella ritenuta dalla giurisprudenza citata, applicando la quale si finirebbe per aggiungere un ingiustificato vantaggio ai miglioramenti già in atto per i magistrati ed equiparati a seguito della concreta applicazione della legge n. 425 del 1984, emerge la necessità di formulare, con il comma 1 dell'articolo 4, una norma diretta a chiarire l'esatta portata del citato articolo 5 per ricondurla all'originaria e corretta interpretazione.

Recenti pronunce hanno affermato il principio, in sede di interpretazione dell'articolo 1-bis, terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, secondo il quale agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, cessati dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1978 ai sensi della legge n. 804 del 1973, spettano sulla pensione tutti gli incrementi retributivi a carattere generale attribuiti al personale in servizio nel periodo compreso fra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento del limite di età, con l'assunzione di conseguenti maggiori oneri.

Poichè siffatta interpretazione si pone in contrasto con la normativa di carattere generale in materia di pensioni in vigore per i pubblici dipendenti, per i quali vige un diverso sistema di perequazione omogeneo per tutte le categorie, si rende necessaria l'adozione di apposita norma che valga a ricondurre la fattispecie nel sistema generale.

A ciò risponde il comma 2 dello stesso articolo 4.

Altre pronunce giurisdizionali hanno poi riconosciuto come effettiva anzianità di servizio il beneficio della valutazione dei due anni, o dell'eventuale maggior periodo, previsto quale beneficio combattentistico dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In relazione a siffatto nuovo orientamento la valutazione dell'anzianità in questione finirebbe per operare, per la generalità dei pubblici dipendenti ex combattenti sia in servizio, sia in quiescenza, anche in occasione di ricostruzioni economiche previste da leggi a carattere generale.

Poichè è da escludere che il legislatore abbia inteso dilatare il beneficio originariamente previsto nei termini ora affermati, con conseguenti effetti di maggiore spesa non supportata dalla necessaria copertura finanziaria, si rende necessario introdurre, con il comma 3 dell'articolo 4, una norma che valga a neutralizzare gli effetti che scaturirebbero dalla interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 1 della citata legge n. 336.

Con l'ultimo comma, infine, è previsto il mantenimento *ad personam* degli eventuali maggiori trattamenti dei quali si prevede il riassorbimento.

Alla soluzione di altri problemi interpretativi è finalizzato l'articolo 5.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988, che ha stabilito il principio della applicabilità degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425,

anche ai trattamenti di quiescenza dei magistrati ed equiparati, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, si rende necessaria l'emanazione di una norma diretta a precisare le concrete modalità di applicazione di tale pronuncia, che nella sua attuazione ha dato luogo a interpretazioni della magistratura contabile non conformi allo spirito e alla lettera della suddetta sentenza.

Si è così stabilito che i parametri, cui i trattamenti pensionistici in questione debbono riferirsi, sono le misure stipendiali vigenti alla data del 1° luglio 1983 e che sui calcoli da operarsi ai fini della relativa riliquidazione non hanno incidenza alcuna gli adeguamenti periodici previsti dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Quest'ultimo principio si ritiene che debba operare a regime e cioè anche nei confronti di coloro che sono collocati a riposo successivamente al 1° luglio 1983.

In altri termini, fermo restando che la base pensionabile è calcolata con riferimento allo stipendio in godimento al momento del collocamento a riposo e quindi comprensiva degli adeguamenti al momento già maturati, si esclude che successivi adeguamenti periodici possano comportare la riliquidazione dei trattamenti pensionistici già concessi.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

Decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 1989.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il personale soggetto a mobilità d'ufficio, che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

Articolo 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano negli anni 1989 e 1990.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988,

n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

3. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Articolo 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione.

Articolo 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, il computo degli anni intercorrenti tra la data di cessazione effettiva dal servizio permanente e quella del raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo, va effettuato considerando il trattamento economico spettante al momento della suddetta cessazione dal servizio.

3. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute non vanno computate come anzianità effettiva in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

4. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Articolo 5.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonchè ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti

periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - CIRINO POMICINO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI